


CGIL



Piemonte

Irpef comunale

(Aggiornamenti)

[Nota a cura di Pietro Passarino Segr. Cgil Piemonte](#)

Novità su: Addizionale Irpef Comunale

In merito all'addizionale comunale sull'Irpef comunale, ci siamo trovati di fronte, complice una normativa che ha subito ben 13 interventi di modifica, alle più bizzarre interpretazioni. In nostro soccorso arriva l'Agenzia delle Entrate che con l'allegato D (Circolare per la liquidazione ed il controllo del MOD. 730/2013) nel definire le istruzioni per la compilazione dei 730 del 2013, a pag. 225, ci fornisce una serie di elementi atti a chiarire alcuni termini applicativi della norma in questione.

Al punto 2, così recita:

“l'addizionale comunale deve essere determinata, con i medesimi criteri previsti per l'Irpef ai fini della determinazione dell'imposta lorda.

pertanto, ad ogni singolo scaglione di reddito deve essere applicata la corrispondente aliquota deliberata dal comune secondo il principio della “progressività per scaglioni”.

Al punto 3:

“Per i comuni che hanno deliberato una soglia di esenzione con riferimento a specifiche tipologie di reddito, la verifica della condizione relativa alla singola fattispecie reddituale deve essere effettuata con riferimento ai redditi presenti nella dichiarazione, mentre, per la verifica della soglia di esenzione, si deve fare riferimento alla base imponibile ai fine dell'addizionale comunale.

Ad esempio, se il comune ha deliberato una soglia di esenzione di euro 8.000 per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito esclusivamente da redditi di pensione ed abitazione principale con relative pertinenze, si deve verificare, dai dati presenti in dichiarazione, che il contribuente abbia solo redditi da pensione ed eventualmente abitazione principale e relative pertinenze ed in tal caso applicare la soglia di esenzione di euro 8.000 al rigo 71 del mod. 730-3”.

L'Agenzia delle Entrate, nel su citato testo, certifica, che:

- nel caso di applicazione di aliquote in relazione agli scaglioni di reddito dell'irpef nazionale (punto 2), ad ogni singolo scaglione di reddito deve essere applicata la corrispondente aliquote deliberata dal comune secondo il principio della “progressività per scaglioni”. Vigendo il [principio di progressività per scaglioni](#), vuole dire che quando si passa allo scaglione di reddito superiore, l'aliquota superiore si applica solo alla parte di reddito eccedente.

Nota bene: Cosa diversa, invece, per l'Irpef regionale in quanto non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota per tutta la base imponibile.

Nella nostra Regione la stragrande maggioranza delle amministrazioni applica l'aliquota unica, scaricando, per questa via, il maggior peso dell'addizionale sui redditi medio bassi.

E' di fondamentale importanza operare, nella contrattazione con i Comuni, affinché si passi alla determinazione di un Irpef comunale in forma progressiva, per scaglioni di reddito, superando l' aliquota unica.

- il punto 3 chiarisce, in modo inequivocabile, che è possibile deliberare **soglie di esenzione per specifiche tipologie di reddito** (da Pensione , da lavoro dipendente ecc.), come evidenziato nella esemplificazione relativa alla compilazione del 730. Quindi ciò che abbiamo sempre sostenuto, ossia la diversificazione della esenzione per tipologia di reddito, se vi è volontà politica da parte delle amministrazioni, può trovare applicazione.

In molti accordi, nel 2012, si è controbilanciato l'aumento dell'Irpef con un aumento della quota esente.

A tal proposito è utile ricordare, per non incorrere in errori di valutazione, che l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia "no tax area"), **vale anche per l'Irpef comunale e regionale**, è così determinata:

- **8.000** euro, per i lavoratori dipendenti, se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno;
- **7.500** euro, per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno, e per coloro che percepiscono assegni di mantenimento dagli ex-coniugi;
- **7.750** euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno;
- **4.800** euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito espressamente indicati (**lavoratori autonomi**).

Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

Al fine di salvaguardare al meglio i redditi da lavoro e da pensione, oltre alla ipotesi su richiamata, è possibile agire, e già esistono accordi in tal senso (+ Comuni della provincia di Cuneo), attraverso **la costituzione di appositi fondi**, indicando livelli di reddito Isee, per la **restituzione dell'Irpef a pensionati e lavoratori**.

Inevitabilmente, quando si percorrono strade come quella di un'unica fascia di esenzione e per di più spingendola, come verificato in molti casi, tra i 10.000 ed i 15.000€, si favorisce chi evade il fisco e marginalmente i nostri rappresentati. Le soluzioni indicate, tanto più a fronte di risorse ridotte nelle casse dei comuni, operano in favore dei redditi medio bassi e quindi di pensionati e lavoratori.

To. 8/05/2013

per la Segr. Cgil Piemonte
Pietro Passarino